



# Scheda

## Esenzione dalla tassa degli impianti di cogenerazione con impegno di riduzione

Datum

Febbraio 2023

---

### 1 Introduzione

Dal 1° gennaio 2018 i gestori di impianti di cogenerazione fossili possono essere esonerati dalla tassa sul CO<sub>2</sub> per i combustibili fossili utilizzati per la produzione di elettricità. Tale regolamentazione si applica agli impianti con una potenza termica compresa tra 0,5 e 20 megawatt. Un impianto corrisponde a un sito. In genere, si tratta di una centrale termica con uno o più aggregati di cogenerazione. Una potenza termica di almeno 0,5 megawatt si intende quindi per un impianto composto da più aggregati.

Le imprese che hanno sottoscritto un impegno di riduzione secondo l'articolo 31 della legge sul CO<sub>2</sub> e che gestiscono un impianto di cogenerazione possono richiedere che tale impianto di cogenerazione sia escluso dall'impegno di riduzione. Tale regolamentazione si applica alle imprese che, con l'esercizio dell'impianto di cogenerazione, producono, rispetto al 2012, almeno 1,22 gigawattora supplementari ogni anno di elettricità fossile utilizzata al di fuori dell'impresa.

L'obiettivo è evitare che le imprese con impegno di riduzione rinuncino a una produzione elevata di elettricità con un impianto di cogenerazione, poichè temono di dover adottare misure di compensazione supplementari obbligatorie per poter rispettare l'impegno oppure di dover versare una sanzione in caso di mancato rispetto dello stesso.

Gli impianti di cogenerazione finora esentati integralmente dalla tassa sul CO<sub>2</sub> a seguito dell'impegno di riduzione, ora, a seguito dell'esclusione, lo sono solo parzialmente:

- la tassa sul CO<sub>2</sub> deve ora essere pagata per la parte di combustibili fossili utilizzata nell'impianto di cogenerazione attribuibile alla produzione di calore;
- il 100 per cento della tassa sul CO<sub>2</sub> sarà rimborsata per la parte di combustibili fossili utilizzata nell'impianto di cogenerazione per la produzione comprovata di elettricità. L'UFAM può chiedere il rimborso del 40 per cento dell'importo restituito se il gestore dell'impianto non riesce a fornire la prova che entro la fine del 2021 ha utilizzato fondi per un importo corrispondente a questo 40 per cento per misure volte a migliorare l'efficienza energetica. Su domanda, il termine può essere prorogato di due anni.

La **domanda di adeguamento dell'impegno di riduzione** deve essere inoltrata all'UFAM entro il **31 maggio dell'anno successivo**.

## **2 Criteri per l'adeguamento dell'impegno di riduzione**

Su domanda, l'UFAM adegua l'impegno di riduzione delle imprese che gestiscono impianti di cogenerazione e chiede la restituzione della tassa sul CO<sub>2</sub> di cui all'articolo 96a dell'ordinanza sul CO<sub>2</sub> se:

- uno o più impianti di cogenerazione hanno ciascuno una potenza termica di almeno 0,5 e al massimo di 20 megawatt;
- con uno o più impianti di cogenerazione sono stati prodotti, rispetto all'anno di riferimento 2012, 1,22 gigawattora supplementari ogni anno di elettricità fossile;
- l'elettricità supplementare prodotta è stata utilizzata al di fuori dell'impresa sottoscrivendo un impegno di riduzione;
- l'impianto è concepito essenzialmente per produrre calore;
- è rispettata l'ordinanza contro l'inquinamento atmosferico.

La domanda di esclusione dell'impianto di cogenerazione dall'impegno di riduzione deve essere inoltrata per posta all'UFAM entro il 31 maggio dell'anno successivo. Deve contenere le seguenti informazioni:

- il nome dell'impresa nel cui perimetro si trova l'impianto di cogenerazione da escludere;
- le emissioni di CO<sub>2</sub> nel 2012 generate dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete;
- l'evoluzione annuale delle emissioni di CO<sub>2</sub> generate dalla produzione misurata di elettricità immessa in rete.

Per l'esclusione di uno o più impianti di cogenerazione dall'impegno di riduzione si prega di contattarci via e-mail all'indirizzo:

[co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch](mailto:co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch)